


COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO

N. 54 reg. deliberazioni

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

L'anno duemilaundici addi **QUATTORDICI** del mese di **GIUGNO** alle ore **16.30** in Sondrio, nel locale delle adunanze, si è riunita la Giunta Esecutiva della Comunità Montana Valtellina di Sondrio (zona n. 19), nelle persone dei Signori:

		Presenti	Assenti
1) Maffezzini Tiziano	Presidente	1	
2) Ruttico Dario	Vice Presidente	2	
3) Amonini Marco	Assessore	3	
4) Bongiolatti Giancarlo	Assessore	4	
5) Parora Aldo	Assessore		1

Assiste il Segretario della Comunità Montana ELENA CASTELLINI.

Il Presidente della Comunità Montana, TIZIANO MAFFEZZINI, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione il seguente oggetto all'ordine del giorno:

OGGETTO: MOBILITA' GEOMETRA STEFANO ROSSI - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL DISTACCO TEMPORANEO DAL COMUNE DI TRESIVIO A QUESTA COMUNITA' MONTANA.

LA GIUNTA ESECUTIVA

Premesso:

- che con deliberazione dell'Assemblea n. 3 del 29.03.2011 sono stati approvati il bilancio di previsione 2011, il bilancio pluriennale 2011/2013 e la relazione previsionale e programmatica di accompagnamento;
- che con deliberazione n. 37 del 31.05.2011, immediatamente esecutiva, la Giunta Esecutiva ha individuato i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del bilancio 2011 ed ha approvato il relativo piano esecutivo di gestione;

Considerato che con propria deliberazione 41 del 31.05.2011 si esprimeva parere favorevole al trasferimento del dipendente Geometra Stefano Rossi, a mezzo dell'istituto della mobilità volontaria, presso il Comune di Tresivio, con decorrenza 20 giugno 2011 subordinato al distacco presso questo ente per due giorni settimanali, ad esclusione del venerdì, fino alla conclusione della procedura di sostituzione dello stesso ed ad un periodo, da definirsi, di affiancamento al nuovo assunto, al fine di permettere all'Ente di intraprendere le necessarie misure per non compromettere l'efficienza e la regolarità del servizio;

Atteso che per attuare tale distacco si rende necessario sottoscrivere apposita convenzione fra questa Comunità Montana e il Comune di Tresivio con la quale si concorda, tra l'altro, che il Geom. Stefano Rossi dovrà prestare attività lavorativa presso questo ente per due giorni settimanali e precisamente il mercoledì e il giovedì dal 20 giugno 2011 sino alla sostituzione dello stesso e per un periodo di affiancamento al nuovo assunto che si protrarrà fino al termine massimo del 31 dicembre 2011;

Visto lo schema di convenzione predisposto dal Comune di Tresivio ed allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (All. A);

Visti:

- il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali";
- il vigente C.C.N.L. del comparto delle regioni e delle autonomie locali;
- il Regolamento di organizzazione della Comunità Montana Valtellina di Sondrio;

Dato atto che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000, è stato formulato il seguente parere:

-parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

Il parere è inserito nella deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di convenzione per il distacco temporaneo presso questa Comunità Montana del Geom. Stefano Rossi allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (All. A);
2. di autorizzare il Responsabile dell'area Economico Finanziaria, Rag. Antonella Corlatti a stipulare la convenzione in nome e per conto della Comunità Montana Valtellina di Sondrio;
3. di dare mandato al Responsabile dell'area Economico Finanziaria per i provvedimenti conseguenti la presente deliberazione.

Successivamente, con separata votazione e con voti favorevoli ed unanimi

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

**OGGETTO: MOBILITA' GEOM. STEFANO ROSSI – APPROVAZIONE
SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL DISTACCO TEMPORANEO DAL
COMUNE DI TRESIVIO A QUESTA COMUNITA' MONTANA.**

COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO
ZONA N. 24

Proposta di deliberazione della Giunta Esecutiva

Pareri art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267 del 18.8.2000

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole

Sondrio, li 16/6/2011

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

[Handwritten Signature]

Allegato alla deliberazione della Giunta Esecutiva N 54 del 14.06.2011

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Tiziano Maffezzini

IL SEGRETARIO
F.to Elena Castellini

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo della Comunità Montana per
15 giorni consecutivi a partire dal 16.06.2011

Sondrio, li 16.06.2011

IL SEGRETARIO
F.to Elena Castellini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14.06.2011

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000)

per decorrenza dei termini di cui all'art. 134, 3° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000

IL SEGRETARIO

16.06.2011

Elena Castellini

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Sondrio, li _____

IL SEGRETARIO

CONVENZIONE PER IL DISTACCO PARZIALE DI PERSONALE

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, con il presente atto convenzionale a valere tra:

- il Comune di Tresivio con sede in piazza SS. Pietro e Paolo n. 1 – 23020 – TRESIVIO – C.F. 00109370148, rappresentato dalla rag. Samantha SAINI, in qualità di responsabile dell'area amministrativo-contabile dell'Ente;

e

- la Comunità Montana Valtellina di Sondrio con sede in via Nazario Sauro n. 33 – 23100 – SONDRIO – C.F. 93001950141 rappresentata dalla rag. Antonella CORLATTI in qualità di responsabile dell'area economico finanziaria dell'Ente;

Premesso che l'art. 14 del C.C.N.L. stipulato in data 22 gennaio 2004 – biennio economico 2002/2003, stabilisce gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale distaccato da altri Enti cui si applica il citato contratto, per periodi predeterminati ed anche per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali;

Considerato che:

- con determinazione n. 129 del 9 maggio è stata accolta la domanda di mobilità per la copertura del posto di che trattasi presentata in data 2 maggio 2011 dal geom. Stefano ROSSI, dipendente a tempo indeterminato presso la Comunità Montana Valtellina di Sondrio, in categoria D, posizione economica D1 ed è stata inoltrata a detto Ente istanza di assenso formale al trasferimento, in forza di nota n.2224 del 9 maggio 2011, onde proseguire l'iter di assunzione;
- la Comunità Montana Valtellina di Sondrio, giusta missiva n.4751 del 7 giugno c.a., acquisita al ns. prot.2861 in data 8 giugno u.s., ha trasmesso la deliberazione della Giunta Esecutiva n.41 del 31 maggio 2011, con cui subordina l'autorizzazione alla mobilità del geom. Stefano ROSSI alla stipula di apposita convenzione per il distacco dello stesso presso la propria sede per due giorni settimanali, ad esclusione del venerdì, con decorrenza 20 giugno 2011, al fine di permettere all'Ente di intraprendere le necessarie misure per non compromettere l'efficienza e la regolarità del servizio tecnico;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. _____ in data _____ il Comune di Tresivio, venendo incontro alle esigenze manifestate dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio, ha autorizzato il distacco parziale del geom. Stefano ROSSI presso detto Ente, per n.2 giorni settimanali, il mercoledì e il giovedì.

Tutto ciò premesso si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1 Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto la disciplina e la gestione di una risorsa umana dipendente del Comune di Tresivio da distaccare presso la Comunità Montana Valtellina di Sondrio.

Art. 2 Finalità

La presente convenzione è stipulata dal Comune di Tresivio solo al fine di soddisfare le esigenze della Comunità Montana Valtellina di Sondrio.

All'unità lavorativa in distacco parziale, utilizzata in base alla presente convenzione, si applicheranno le norme del CCNL vigente.

Art. 3 Orario di lavoro presso la Comunità Montana Valtellina di Sondrio

Il geom. Stefano ROSSI ha l'obbligo di prestare la propria attività lavorativa presso la Comunità Montana Valtellina di Sondrio per n. 14 ore settimanali da effettuarsi nei giorni di mercoledì giovedì.

Art. 4
Gestione del personale

Il Comune di Tresivio gestirà il trattamento giuridico ed economico nonché ogni istituto normativo afferente il dipendente parzialmente distaccato.

Art. 5
Durata del distacco

La presente convenzione ha validità dal 20 giugno 2011 sino alla sostituzione del Geom. Stefano ROSSI e per un periodo di affiancamento al nuovo assunto che si protrarrà fino al termine massimo del 31 dicembre 2011.

Art. 6
Obblighi della Comunità Montana Valtellina di Sondrio

La Comunità Montana Valtellina di Sondrio è obbligata a rimborsare, ogni mese, al Comune di Tresivio:

- gli oneri stipendiali dovuti al geom. Stefano ROSSI;
- gli oneri riflessi derivanti dal pagamento del trattamento economico fondamentale ed accessorio previsto dalla presente convenzione.

La Comunità Montana Valtellina di Sondrio è obbligata, per l'orario di servizio prestato presso lo stesso ente, ad assicurare il geom. Stefano ROSSI per la responsabilità civile verso terzi e l'infortunio INAIL.

Art. 7
Risoluzione della Convenzione

Qualora una delle parti rilevi inadempimenti e scorrettezza nella gestione del personale interessato, sia da parte dell'altro ente che dal comportamento del dipendente, previa diffida, può procedere a risolvere la presente convenzione con preavviso di quindici giorni.

La convenzione per il distacco del geom. Stefano ROSSI si riterrà, senza ulteriore accordo tra le parti, conclusa a scadenza del periodo di cui all'art. 6 della presente convenzione.

Art. 8
Modalità di risoluzione delle controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra i due Enti in esecuzione della presente convenzione e non risultassero risolvibili con accordi bonari, sarà esclusivamente competente il Foro di Sondrio.

per il Comune di Tresivio

per la Comunità Montana Valtellina di Sondrio
